



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI DUE CIMITERI CITTADINI DI BEINASCO E BORGARETTO
PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2026 al 31 DICEMBRE 2028

INDICE

Articolo 1 – Oggetto della concessione	3
Articolo 2 – Oneri e obblighi per la gestione degli impianti e del servizio	3
Articolo 3 – Riferimenti normativi	4
Articolo 4 – Durata della concessione.....	6
Articolo 5 – Valore della concessione	6
Articolo 6 – Corrispettivo dovuto al Comune.....	9
Articolo 7 – Consegna delle strutture.....	10
Articolo 8 – Obblighi del Concessionario.....	10
Articolo 9 – Organizzazione del Concessionario	10
Articolo 10 – Responsabile della concessione.....	13
Articolo 11 – Contratto collettivo applicabile e costi della manodopera	13
Articolo 12 – Stipula e avvio dell’esecuzione del contratto.....	14
Articolo 13 – Tariffe e attivazione	14
Articolo 14 – Abbonamento.....	15
Articolo 15 – Revisione tariffaria.....	16
Articolo 16 – Cessione della concessione	16
Articolo 17 – Garanzia.....	16
Articolo 18 – Danni e responsabilità. Polizza assicurativa per danni a persone e cose	16
Articolo 19 – Controlli sullo svolgimento del servizio, inadempienze e penali	17
Articolo 20 – Recesso e risoluzione del contratto	17
Articolo 21 – Spese e stipula del contratto	18
Articolo 22 – Accesso agli atti	19
Articolo 23 – Trattamento dei dati personali.....	19
Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari	20
Articolo 25 - Controversie	20
Articolo 26 - Norme di rinvio	21

Premessa

Si invita a leggere attentamente il presente capitolato in ogni sua parte: la sottoscrizione della documentazione per partecipare alla procedura equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del presente capitolato.

Articolo 1 – Oggetto della concessione

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva dei due cimiteri cittadini di Beinasco e Borgaretto. Il Comune di Beinasco intende affidare tale servizio a ditta concessionaria, a fronte del riconoscimento al Comune stesso di un corrispettivo annuale, denominato canone di concessione. In virtù del presente Capitolato, il concessionario subentra strettamente in tutti i diritti e privilegi che spettano al Comune nei confronti dei cittadini.

Articolo 2 – Oneri e obblighi per la gestione degli impianti e del servizio

1. Il servizio oggetto di concessione è riferito alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto ed allo scoperto, delle tombe o campi comuni, cellette ossario, cinerari e loculi, nei cimiteri comunali, compatibilmente con le norme in materia di Regolamento Cimiteriale ed alle leggi vigenti in materia. La concessione comprende anche l'installazione di nuove lampade votive a richiesta dei privati interessati nei cimiteri comunali.
2. La titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica rimane a carico della ditta concessionaria, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore e a sottoscrivere il relativo contratto. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.
3. Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo.
4. Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'adempimento del servizio.
5. Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.
6. È fatto salvo il diritto di esclusiva per il concessionario per quanto attiene alla titolarità del servizio ceduto in concessione. È ammessa l'installazione su iniziativa di privati singoli dispositivi di illuminazione votiva di tecnologia o caratteristiche visibilmente difformi dalla generalità delle altre lampade installate, previo assenso in forma scritta del Comune e della Ditta concessionaria.
7. In particolare:
 - a) il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade elettriche votive dei loculi, delle cellette ossario, dei campi di inumazione e delle tombe di famiglia esistenti (**stimate in complessive n.2369 utenze**) e degli impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati, nei cimiteri comunali;
 - b) il servizio è riferito alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva attualmente presenti e a quelli futuri. È quindi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade, la presa in carico dei nuovi allacciamenti richiesti dagli utenti, la volturazione dell'utenza e l'erogazione di energia elettrica per il regolare funzionamento degli impianti di illuminazione votiva, la manutenzione degli stessi all'interno dei cimiteri, nel rispetto

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

- della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione;
- c) il servizio prevede altresì la gestione amministrativa e contabile dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione (emissione e invio dei bollettini di pagamento agli utenti) e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento (quali tariffe di allacciamento e canone annuo di abbonamento) sulla base delle relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
8. La concessione pone inoltre le seguenti condizioni:
- a) riordino e adeguamento degli impianti esistenti che manifestino insufficienze sia nei riguardi delle loro caratteristiche elettriche, sia in quelli dell'erogazione della richiesta potenza, o che risultino in cattivo stato di manutenzione nei singoli componenti e materiali che li costituiscono o per intercorse variazioni della normativa in materia di impianti elettrici;
- b) opere manutentive di carattere straordinario che si rendessero man mano necessarie agli impianti esistenti ed a quelli di nuova costruzione;
- c) ampliamento degli impianti nelle aree cimiteriali, sia su vecchie costruzioni funerarie, sia su quelle di nuova/futura edificazione, ivi compresi i campi di inumazione e le edicole funerarie. Il servizio è esteso automaticamente in favore della ditta concessionaria anche per eventuali futuri ampliamenti dei cimiteri.
9. Questi servizi sono identificati nel vocabolario comune degli appalti con il seguente codice CPV: 98371111-5 - Conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale.

Articolo 3 – Riferimenti normativi

1. Le prestazioni oggetto di questa concessione costituiscono un **servizio pubblico locale non a rete, a rilevanza economica**, come stabilito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nell'ambito del **Decreto Direttoriale 31 agosto 2023 n.639**, recante le “Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete”. Tra i vari servizi individuati, è ricompreso il servizio di illuminazione votiva. Il decreto adotta le linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario (PEF) e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità a cui gli Enti locali possono fare riferimento per la regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica.
- a) L'**Allegato 1** al predetto Decreto è costituito dalle **Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario (PEF)**. Quest'ultimo attesta la sostenibilità del progetto e fornisce riscontro dell'equilibrio economico e finanziario in relazione all'efficienza della gestione del servizio pubblico. In particolare, secondo le indicazioni ministeriali, il PEF deve mettere in evidenza, per tutta la durata dell'affidamento, i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Pertanto, nelle ipotesi in cui gli enti locali debbano o decidano di predisporre il PEF, ciò può avvenire sulla base delle stesse linee guida ministeriali, che ne descrivono l'articolazione, i contenuti minimi e i principali indicatori economici e finanziari. Ai sensi di quanto indicato nelle linee guida del PEF, **non risulta obbligatoria l'elaborazione del piano economico-finanziario per affidamenti di durata inferiore o pari a 5 anni**, ove ciò non sia invece previsto da altre disposizioni di legge o da norme di settore.
- b) L'**Allegato 2** al Decreto è costituito dallo **schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità**, da applicare ai servizi ricompresi nel decreto stesso e a cui il legislatore assegna un ruolo significativo nella valutazione delle scelte di affidamento, del rispetto dei principi e degli obblighi di servizio pubblico e dei criteri di misurazione delle prestazioni del servizio. Tali indicatori, risultano articolati in tre gruppi e formano l'insieme minimo di elementi volti a misurare per ogni specifico servizio, fatta salva la possibilità di individuare ulteriori indicatori a discrezione dell'Ente:

- 1) la **qualità contrattuale**: aspetti qualitativi concernenti il rapporto contrattuale tra ente gestore e singolo utente, con riferimento, ad esempio, ai tempi di intervento a fronte di segnalazioni di disservizi;
 - 2) la **qualità tecnica**: qualità nello svolgimento e nell'erogazione del servizio, per sua natura strettamente legata alla tipologia del servizio;
 - 3) la **qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico**: grado di adempimento degli obblighi di servizi pubblico imposti dall'ente concedente e degli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi.
2. Il **Decreto legislativo 23 dicembre 2002, n.201** "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" il quale definisce, all'art. 2, comma 2, lett. c) i servizi pubblici locali di rilevanza economica", come *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*. In particolare, l'art. 3 del decreto fissa i principi che devono essere garantiti nell'istituzione, regolazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di livello locale:
- a) il principio di concorrenza;
 - b) il principio sussidiarietà, anche orizzontale;
 - c) l'efficienza nella gestione;
 - d) l'efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini;
 - e) lo sviluppo sostenibile;
 - f) la produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati alle necessità degli utenti;
 - g) l'applicazione di tariffe orientate a costi efficienti;
 - h) la promozione di investimenti in innovazione tecnologica;
 - i) la proporzionalità e adeguatezza della durata dell'affidamento del servizio;
 - j) la trasparenza delle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati della gestione.
- Detto decreto, ai commi 2 e 3 dell'art. 14, prevede altresì per l'Ente l'obbligo di esporre in una dedicata **relazione illustrativa** le valutazioni effettuate in merito alla modalità di gestione del servizio e alla definizione del rapporto contrattuale per la forma di affidamento prescelta.
3. Il **Decreto Direttoriale 16 maggio 2025, n.527** del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art.8 del D.lgs. 201 del 2022", con cui si definisce lo **schema di bando di gara** e lo **schema di contratto tipo** per i servizi pubblici locali non a rete, a cui gli Enti locali devono attenersi nell'indizione delle procedure di gara. In particolare, il decreto dispone l'obbligo di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) e, per il concorrente, di inserire, contestualmente all'offerta economica, il piano economico finanziario (PEF). Gli operatori economici dovranno inoltre soddisfare requisiti specifici:
- a) Idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo delle Imprese artigiane;
 - b) Capacità economica e finanziaria: dimostrazione di solidità tramite fatturato e altri indicatori;
 - c) Capacità tecnica e professionale: esperienza in servizi analoghi documentata.
- Il Decreto introduce clausole sociali obbligatorie, tra cui la previsione di applicazione - per gli operatori economici - del CCNL di settore o equivalente.
- Ulteriori riferimenti normativi:
4. Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.28;
 5. Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria del Comune di

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

- Beinasco, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 dicembre 2022;
6. Deliberazione di Giunta comunale del Comune di Beinasco n.161 del 27 novembre 2024 inerente l'approvazione delle tariffe dei servizi comunali per l'anno 2025;
 7. Art.42, comma 2, lett.e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Tuel), il quale attribuisce espressamente al Consiglio Comunale la competenza ad adottare le delibere in materia di *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*, riservando pertanto al Consiglio la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale;
 8. Precedenti Deliberazioni di Consiglio comunale, in particolare la Deliberazione n.60 del 6 novembre 2000, con cui si rinnovava la concessione alla ditta Viarengo Mario & C. s.a.s. per 25 anni e la deliberazione consiliare n.17 del 20 febbraio 1969 con cui si stabiliva di concedere alla predetta ditta l'appalto dell'impianto elettrico delle tombe dei cimiteri comunali per la durata di anni 25.
 9. Decreto Legislativo 31 marzo 2023 (Codice dei contratti) e decreto correttivo al Codice, Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024;
 10. Art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 che disciplina l'obbligo per le stazioni appaltanti di avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione o analoghe modalità per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria;
 11. Art 26, comma 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
 12. Determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del D.U.V.R.I. e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti.

Articolo 4 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in **anni 3 (tre)**, con **decorrenza dal 1 gennaio 2026** (o dalla data del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Dlgs 36/2023) **al 31 dicembre 2028**, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato.
2. Sulla base di oggettive e motivate esigenze il Comune si riserva la facoltà di prorogare il rapporto concessorio per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a mesi 6 (sei), all'espletamento di eventuale procedura di aggiudicazione, con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine ai sensi dell'art.178 comma 5 del d.lgs. 36/2023.
3. Il Concessionario si impegna ad accettare l'esercizio della facoltà di proroga di cui sopra alle medesime condizioni del contratto, nessuna esclusa.
4. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta; è escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.
5. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima tempestività ed efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
6. Al termine della concessione, il Concessionario dovrà consegnare al Comune tutto il materiale amministrativo inerente il servizio, in particolare l'elenco aggiornato degli utenti con l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa e l'elenco utenti morosi. Dovrà inoltre trasmettere al Comune regolare attestazione di conformità degli impianti elettrici eseguiti all'interno del cimitero per le nuove lampade e per le eventuali estensioni di quelle attuali.

Articolo 5 – Valore della concessione

1. L'attuale contratto di concessione, in scadenza al 31 dicembre 2025, prevede che l'Ente emetta annualmente una fatturazione attiva pari al 25% dell'importo fatturato dal Concessionario. Per ragioni collegate alla data di stipula della concessione originaria, la scansione temporale

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

annuale si avviava dal 1 maggio al 30 aprile dell'anno successivo, anziché da gennaio a dicembre.

2. La tariffa del canone di abbonamento annuale e le tariffe per i nuovi allacci sono stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale. Le attuali tariffe, invariate da alcuni anni e riconfermate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 27 novembre 2024 sono:

TARIFFE SERVIZI DELIBERATE DALLA GIUNTA COMUNALE CON D.G. n. 161 DEL 27/11/2024 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI				
	TIPOLOGIA SERVIZIO	OSSARI	LOCULI	TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE
1	Abbonamento annuo cadauna lampada 24v 1,4 Watt accensione 24 h	€16,70=		
2	Tariffa unica primo impianto	€10,96=	€14,62=	€25,58=
		I.V.A. spese di gestione e spese postali escluse		

3. L'importo della concessione pertanto, è stato calcolato tenendo conto dell'importo medio indicato dal Concessionario e relativo al fatturato proveniente dal solo canone annuo di abbonamento. Infatti, nella concessione in scadenza, il contratto prevedeva che il canone in favore del Comune fosse calcolato sul fatturato realizzato con i corrispettivi del canone di abbonamento annuale e che il Concessionario incamerasse e mantenesse gli introiti "una tantum" a seguito dei nuovi allacciamenti. L'andamento del fatturato del Concessionario relativo al canone di abbonamento e la conseguente fatturazione attiva in favore dell'Ente negli ultimi 5 anni sono di seguito riportati:

STORICO INCASSATO DAL CONCESSIONARIO (ultimi 5 anni completi, calcolati dal 1 maggio al 30 aprile dell'anno successivo)					
ANNUALITA'	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Lampade	2.248	2.233	2.240	2.203	2.258
Tariffa deliberata dalla Giunta Comunale	16,70 €	16,70 €	16,70 €	16,70 €	16,70 €
Fatturato annuo del concessionario, proveniente dal solo canone di abbonamento	37.541,60 €	37.291,16 €	37.408,00 €	36.790,10 €	37.708,60 €
FATTURAZIONE ATTIVA IN FAVORE DELL'ENTE (ultimi 5 anni completi, calcolati dal 1 maggio al 30 aprile dell'anno successivo)					
Imponibile (25% del fatturato, in favore del Comune)	9.385,40 €	9.322,79 €	9.352,00 €	9.197,52 €	9.427,15 €
Iva	2.064,79 €	2.051,01 €	2.057,44 €	2.023,45 €	2.073,97 €
Totali	11.450,19 €	11.373,80 €	11.409,44 €	11.220,97 €	11.501,12 €

4. La concessione in essere non prevedeva alcun costo a carico del cittadino che effettuasse una disdetta o ristori da parte dell'Ente in caso di morosità o mancate entrate, pertanto i costi di disattivazione e chiusura del contratto sono sempre stati ad esclusivo carico del Concessionario.
5. Ai fini della redazione del presente Capitolato, si è richiesto un generale aggiornamento dei dati all'attuale Concessionario, che ha indicato quanto segue:

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

- a) **Utenze attive al 19 luglio 2025: 2369 lampade** - numero complessivo che comprende la ricognizione su entrambi i cimiteri di Beinasco e Borgaretto, suddivise come segue:

NUMERO LUCI PER TIPOLOGIA DI SEPOLTURA (dato aggiornato al 19 luglio 2025)		
CIMITERO	BEINASCO	BORGARETTO
Loculo	1553	580
Cappella	33	54
Celletta/ossario	68	54
Lapide a terra/inumazione	13	14
TOTALI	1667	702

- b) **Allacci e disdette - Cimitero di Beinasco:**

- richieste di allaccio nell'ultimo anno (dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2025): 50 lampade;
- disdette o disattivazioni dovute a morosità (dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2025): 143 lampade;

- c) **Allacci e disdette - Cimitero di Borgaretto:**

- richieste di allaccio nell'ultimo anno (dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2025): 12 lampade;
- disdette o disattivazioni dovute a morosità (dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2025): 108 lampade.

6. Alla luce dei numeri indicati dal Concessionario, nel corso dell'ultimo anno le disattivazioni hanno ampiamente superato le nuove richieste di attivazione. Il personale che si occupa della gestione dei cimiteri ha effettuato una generalizzata rilevazione del numero di lampade in essere, riconfermando a grandi linee il numero di lampade indicato dal Concessionario. Si tratta in ogni caso di una situazione in continuo divenire, in quanto le disattivazioni effettive possono essere portate a termine anche molto tempo dopo la richiesta di disdetta o la verifica della perdurante morosità. Non essendo quindi in grado di determinare in maniera univoca il numero di utenze effettive, si ricorre all'utilizzo dei dati forniti dall'attuale Concessionario, con alcuni accorgimenti, a mediazione del dato.
7. Per determinare il numero delle utenze attive si calcola il dato medio, prendendo in considerazione l'andamento delle utenze negli ultimi cinque anni e la ricognizione effettuata lo scorso luglio. Per determinare il numero dei nuovi allacci si è tenuto conto delle nuove richieste totalizzate nell'ultimo anno decurtando il numero del 30% circa, in ragione dell'elevato numero di disdette o disattivazioni a seguito di morosità o disinteresse. Il valore annuo della concessione, inteso come fatturato annuo complessivo stimato, in favore del Concessionario, è così calcolato:

VOCI DI FATTURAZIONE ATTIVA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO	NUMERO DI UTENZE ATTIVE E RICHIESTE NUOVI ALLACCI	TARIFFE DELIBERATE DALLA GIUNTA COMUNALE	STIMA VALORE <u>ANNUALE</u> DELLA CONCESSIONE
N. utenze attive (medie), calcolate sull'ultimo quinquennio 2020-2025 e sull'ultima ricognizione di luglio 2025	2.259	16,70 €	37.716,96 €
Allacci cellette ossario (stima annuale)	7	10,96 €	76,72 €
Allacci loculi (stima annuale)	35	14,62 €	511,70 €
Allacci tombe (stima annuale)	1	25,58 €	25,58 €
Totale			38.330,96 €

8. Per quanto sopra indicato, il valore stimato della concessione, per il periodo considerato dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice, è pari ad Euro 114.992,88=, oltre I.V.A., quale fatturato stimato per l'intera durata della concessione, come di seguito illustrato:

FATTURATO STIMATO PER ANNUALITA' 2026 (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE)	FATTURATO STIMATO PER ANNUALITA' 2027 (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE)	FATTURATO STIMATO PER ANNUALITA' 2028 (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE)	VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE PER IL TRIENNIO 2026-2028
38.330,96 €	38.330,96 €	38.330,96 €	114.992,88 €

9. Allo scadere del periodo contrattuale, qualora per cause impreviste non sia stato possibile concludere la procedura del successivo affidamento del servizio in concessione e quindi non sia stato individuato un nuovo concessionario del servizio, l'operatore economico di cui al presente affidamento sarà comunque tenuto a mantenere e garantire il servizio alla Stazione Appaltante, alle medesime condizioni contrattuali stabilite e per il periodo strettamente necessario alla definizione dell'affidamento per il nuovo periodo, come previsto dall'art.120 comma 11 del D.lgs. n.36/2023.
10. Tale **proroga tecnica**, prevista per gli appalti, è applicata in analogia anche all'istituto della concessione, come recentemente confermato dalla pronuncia del TAR Parma, 18 febbraio 2025, n.66, ed è posta a garanzia e tutela del servizio stesso, in quanto l'interruzione delle prestazioni potrebbe creare pregiudizio al diritto del cittadino di illuminare il luogo di sepoltura del proprio caro, favorendone la cura e la memoria.
11. Il **valore stimato complessivo della concessione** pertanto, calcolato ai sensi dell'art 14, comma 4 del D.lgs. 36/2023, è di totali **Euro 135.168,36=** oltre I.V.A., in quanto si prevede la possibilità di ricorrere alla **proroga tecnica**, di cui al punto precedente, **per sei mesi** (valore stimato della proroga **Euro 19.165,48=** oltre I.V.A.), e in quanto all'importo menzionato sono integrati gli **oneri per la sicurezza da interferenze** individuati all'interno del D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara, pari a **Euro 1.010,00=** come di seguito riepilogato:

Attività	Fatturato annuale stimato	Fatturato stimato per il triennio 2026- 2028	Proroga tecnica 6 mesi	Oneri per la sicurezza da interferenze	Valore stimato complessivo della concessione
Servizio illuminazione votiva cimiteri di Beinasco e Borgaretto	38.330,96 €	114.992,88 €	19.165,48 €	1.010,00 €	135.168,36 €

12. L'importo stimato, è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, trattandosi dell'importo massimo stimato ai fini del valore della concessione sulla base di quanto sopra detto.

Articolo 6 – Corrispettivo dovuto al Comune

1. Il concessionario sarà tenuto a versare in favore dell'Amministrazione un **canone di concessione forfettario fisso**, determinato nella misura del 25% dell'importo complessivamente fatturato per ciascun anno dal concessionario, intendendo come fatturato annuo l'importo stimato al precedente punto. **Tale percentuale sarà oggetto di offerta al rialzo in sede di gara.** Pertanto, per la concessione triennale in argomento, annualità 2026-2028, il canone annuo **minimo** da corrispondere al Comune di Beinasco equivale a Euro 9.582,74= I.V.A. esclusa, pari al 25% del fatturato annuo stimato, come di seguito illustrato:

FATTURATO ANNUO STIMATO	CANONE DI CONCESSIONE MINIMO in favore del Comune (pari al 25% del fatturato annuo), oltre I.V.A. al 22%
38.330,96 €	9.582,74 €

2. Il versamento del corrispettivo annuo dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, previa emissione della corrispondente fattura elettrica da parte dell'Ente.
3. Nel caso in cui al termine della concessione si debba ricorrere alla proroga tecnica di mesi sei, il Concessionario è tenuto a versare in favore dell'Ente il relativo canone di concessione, nella misura di metà della quota sopra definita (pertanto pari ad almeno Euro 4.791,37=), incrementata della percentuale offerta in sede di gara.

Articolo 7 – Consegna delle strutture

1. Il concessionario prende in carico gli impianti esistenti presso i due cimiteri, di n. 2369 lampade votive (come dettagliato all'articolo 4, punto 5 del presente capitolato) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza che questi possa avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.
2. Il concessionario dovrà accertarsi che lo stesso sia stato realizzato in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.
3. Per impianto esistente si intende l'intera rete elettrica, dalle postazioni di fornitura dell'energia elettrica, sino alle singole lampade votive, ivi comprese portalampade e lampadine. Costituiscono parte essenziale degli impianti tutte le componenti indispensabili a fornire energia elettrica e il servizio di illuminazione votiva, e cioè cabine di trasformazione, centraline, quadri, trasformatori, circuiti primari e secondari, portalampade, lampade a basso consumo e ogni altro componente.
4. Il concessionario dovrà utilizzare lampade a led o altra tecnologia atta a garantire il risparmio energetico, predisponendo a propria cura e spese la graduale sostituzione, quando giunte a fine vita, di tutte le lampade di tipo tradizionale che ancora dovessero essere presenti nei cimiteri comunali.

Articolo 8 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà, per tutta la durata della concessione, conservare l'impianto in perfetto stato di manutenzione ed eseguire i nuovi impianti che si rendessero necessari in dipendenza di nuove costruzioni o di sistemazione di nuovi campi di sepoltura provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni e normative in materia, senza poter pretendere dal Comune di Beinasco alcun compenso o indennità.
2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Concessionario che curerà la predisposizione, l'installazione e la manutenzione della lampada votiva con il relativo allaccio. Per il necessario funzionamento degli impianti il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione del contatore elettrico (su entrambi i cimiteri), la cui fornitura è intestata alla ditta che attualmente fornisce il servizio.
3. Il Concessionario dovrà curare, attraverso un controllo periodico degli impianti, la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive oggetto di appalto.
Dovrà provvedere alla sostituzione delle lampade non funzionanti e, quando necessario, alla realizzazione degli impianti di nuovo allacciamento costituiti dalla derivazione dalla linea principale, dal portalampade e dalla lampadina. Il Concessionario dovrà eseguire le opere manutentive di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie, sia agli impianti esistenti che a quelli di nuova costruzione, affinché risultino in perfetto stato di efficienza e **conformi alla normativa vigente, per tutta la durata della concessione.**

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

4. Il concessionario, relativamente agli interventi di ampliamento, rifacimento o adeguamento degli impianti, e comunque di tutte le parti costituenti l'impianto elettrico oggetto della concessione, è tenuto a presentare i disegni delle opere eseguite e quelle esistenti complete delle caratteristiche costruttive e dei materiali impiegati, oltre alla relazione tecnica.
5. In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento degli impianti votivi, non oltre il quindicesimo giorno lavorativo dal verificarsi del guasto. Il concessionario dovrà inoltre, ripristinare l'impianto in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'ente concedente.
6. Nel caso in cui il Concessionario non disponga, in fase di gara, di una **Carta dei Servizi**, intendendosi un documento che ponga in evidenza i servizi erogati e il livello di servizio fornito, al fine di offrire all'utente un'informazione quanto più trasparente possibile e al contempo stimolare monitoraggio e crescita degli standard stessi, si obbliga il Concessionario a predisporla e aggiornarla entro i primi 6 (sei) mesi della concessione (e pertanto entro il 30 giugno 2026).
7. In linea generale, si obbliga il Concessionario a:
 - a) rispettare i criteri di sostenibilità energetica e ambientale con riferimento alla vigente legislazione in materia (particolarmente in relazione ai Criteri Ambientali Minimi – CAM - laddove applicabili);
 - b) garantire il funzionamento degli impianti, senza interruzione, giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria o ad eventi e cause non dipendenti dal concessionario;
 - c) attivare la compilazione di un registro informatizzato degli abbonati che serva rispettivamente per il Comune di Beinasco e per la ditta concessionaria;
 - d) curare con precisione la contabilità e la riscossione delle tariffe che dovranno essere applicate rigorosamente. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere accuratamente aggiornato l'elenco degli abbonati e di sollecitare il pagamento agli abbonati morosi;
 - e) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato e nel disciplinare, nonché il vigente regolamento di polizia mortuaria;
 - f) eseguire, entro 6 (sei) mesi dal termine previsto della concessione (e pertanto entro il 30 giugno 2028) una ricognizione complessiva dell'esatto stato di consistenza dell'impianto e predisporre e trasmettere presso l'ufficio tecnico comunale gli elaborati tecnici (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti esistenti e delle eventuali nuove parti di impianto realizzate, con i dati tecnici e le istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti/apparecchiature e relative norme di manutenzione, provvedendo a tenere aggiornati tali elaborati su supporto cartaceo/informatico per tutto il periodo di durata della concessione;
 - g) fornire, entro 6 (sei) mesi dal termine previsto della concessione (e pertanto entro il 30 giugno 2028), l'elenco completo delle utenze attive, con l'indicazione completa dei dati utili (dati del defunto, localizzazione e tipologia di manufatto, data di avvio dell'abbonamento, ecc). L'elenco dovrà essere predisposto su foglio di calcolo, indicare il cimitero a cui è riferita l'utenza, riportare eventuali pendenze, richieste di disdetta, situazioni di morosità.
8. Al termine della concessione il Comune di Beinasco è, comunque, proprietario di tutto l'impianto elettrico, delle migliorie eventualmente apportate e di ogni attrezzatura servente allo stesso, compresa l'estensione della rete e le lampade votive.
9. Ulteriori specifiche sull'oggetto del servizio e quindi inerenti gli obblighi del Concessionario sono altresì indicate all'art. 2 del presente Capitolato. A riepilogo delle principali attività che costituiscono il servizio nel suo complesso si ritiene di evidenziare:
 - a) la gestione e la manutenzione delle lampade votive esistenti e degli impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati;
 - b) la fornitura e la messa in opera di lampade. Fornitura/sostituzione delle singole lampade votive, comprese portalampade e lampadine;

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

- c) gestione dei nuovi allacciamenti richiesti dagli utenti e gestione delle disdette, sia dal punto di vista amministrativo (apertura/chiusura contratti) che operativo (allacci e interruzioni del collegamento);
 - d) emissione e trasmissione/spedizione dei bollettini di pagamento agli utenti, riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai nuovi allacci utenze e dai canoni di abbonamento annuale, incluse le attività ad essa connesse (gestione disdette e nuovi allacci, bollettazione, solleciti);
 - e) la volturazione dell'utenza e la fornitura di energia elettrica per il regolare funzionamento degli impianti;
 - f) la manutenzione degli impianti di erogazione elettrica all'interno dei due cimiteri. Si intende con ciò l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno dei due cimiteri e degli impianti votivi nelle sepolture private, dei loculi, degli ossari e altri punti eventualmente indicati dal Comune, inclusa l'installazione di potenziali nuovi impianti elettrici votivi e l'estensione di nuove linee se richieste, ivi compresi eventuali futuri ampliamenti dei cimiteri. Il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici;
 - g) se necessaria, ai fini dell'adeguamento alle normative in vigore, riqualificazione energetica e funzionale degli impianti esistenti.
10. Dal punto di vista del livello di servizio garantito all'utente, il Concessionario è altresì tenuto a mettere a disposizione degli utenti del Servizi adeguati **strumenti di reclamo**, volti a far valere eventuali irregolarità o inadempienze nell'esecuzione dello stesso Servizio affidato. Tali strumenti assicurano la completa tracciabilità di tutte le fasi, dalla ricezione del reclamo da parte dell'utente fino alla risoluzione dell'irregolarità o inadempienza segnalata. In particolare, il procedimento di reclamo deve prevedere le seguenti fasi:
- a) pubblicizzazione delle modalità di gestione del reclamo;
 - b) ricezione del reclamo;
 - c) risposta scritta al reclamo;
 - d) definizione delle modalità di risoluzione del reclamo;
 - e) chiusura del reclamo, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, salvi i casi di particolare complessità.
11. Il Concessionario è tenuto alla trasmissione all'Ente affidante di una **relazione annuale**, nella quale dovranno essere riportati i dati relativi al numero di reclami ricevuti, ai tempi di presa in carico degli stessi e alle soluzioni approntate per far fronte alle irregolarità e inadempienze segnalate.
12. La mancata previsione dei meccanismi di reclamo di cui ai precedenti punti, ovvero il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto costituiscono grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.1453 e seguenti del codice civile.

Articolo 9 – Organizzazione del Concessionario

1. Il concessionario dovrà provvedere a realizzare le sue obbligazioni avvalendosi di un'organizzazione autonoma, provvedendo a sue spese a reperire il materiale necessario, nonché i macchinari e le attrezzature occorrenti. È fatto divieto di utilizzare, da parte del concessionario, qualsiasi strumentazione di proprietà comunale, salvo espressa autorizzazione. È fatto divieto altresì di avvalersi del personale comunale per la gestione del servizio, compresa la riscossione dell'abbonamento annuale.
2. Il concessionario dovrà provvedere all'esecuzione effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato e informato, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi. La formazione di tutto il personale impiegato, oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il concessionario curerà la formazione del personale relativamente ai comportamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

- luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.
3. Al personale dell'impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nel cimitero in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento. Tutto il personale in carico alla concessionaria dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
 4. Al Concessionario è fatto obbligo di garantire, nell'ambito delle operazioni, un numero di persone ritenute idonee per il tipo di operazione da svolgere. Il personale addetto allo svolgimento del servizio deve mantenere, per tutto il tempo di ciascun intervento, un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e al luogo del servizio ed eseguire scrupolosamente le proprie mansioni secondo gli ordini ricevuti. Il personale addetto deve essere in regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.
 5. I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal:
 - a) Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013;
 - b) Codice di Comportamento del Comune di Beinasco, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30 dicembre 2022;
 - c) Patto d'integrità del Comune di Beinasco, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30 dicembre 2022.

Articolo 10 – Responsabile della concessione

1. Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il concessionario – entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto – dovrà nominare, tra il proprio personale dipendente, un responsabile della concessione, figura professionale di comprovata capacità e serietà cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e vigilare su tutte le prestazioni oggetto della concessione.
2. Il responsabile della concessione, contestualmente all'atto di nomina, dovrà essere delegato ad intrattenere i rapporti con il Comune concedente e a curare, per conto del concessionario, tutti i rapporti con l'utenza, impegnandosi a raccogliere ed evadere le relative istanze, comunicazioni ed eventuali contestazioni e garantendo la propria reperibilità negli orari di apertura del cimitero comunale.

Articolo 11 – Contratto collettivo applicabile e costi della manodopera

1. Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia, il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto nazionale in vigore per il settore, recentemente individuato nel **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Metalmeccanico**, codice alfanumerico **CNEL C011**, come indicato nella circolare ANEILVE (Associazione Nazionale Esercenti Impianti Lampade Votive Elettriche), Prot.: 1-25/FZ/pc del 23 gennaio 2025.
2. Il Concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale impiegato o, in alternativa, di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in eventuale subappalto/avvalimento.
3. L'art. 11 del Codice, al comma 2, dispone che le Stazioni Appaltanti indichino il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il CCNL considerato dalla Stazione Appaltante, particolarmente per la quantificazione dei costi del personale, è quello del Settore "Metalmeccanico" codice CNEL C011.
4. Con riferimento alle seguenti fonti:

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

- a) Link al sito del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-collettivi-di-lavoro>;
- b) Link al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costi-lavoro/pagine/settore-metalmeccanico-industria>
- c) ed in particolare alla tabella allegata al Decreto Direttoriale N.73/2024, profili operaio D1 e impiegato D1, aggiornato al novembre 2024, si ritiene di poter così stimare i costi della manodopera:

STIMA COSTI DELLA MANODOPERA	Ore lavorate alla settimana per 52 settimane all'anno	Ore lavorate all'anno	Costo medio orario personale dipendente imprese e industria metalmeccanica	Costo annuale stimato	Triennio 2026-2028
Spese per il personale tecnico manutentore	1	52	21,82 €	1.134,64 €	3.403,92 €
Spese per il personale amministrativo impiegato	0,5	26	21,49 €	558,74 €	1.676,22 €
Costo complessivo stimato per la manodopera				1.693,38 €	5.080,14 €

5. La stima dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante è frutto di un calcolo statistico: trattasi di un **costo medio**, applicabile ad un'organizzazione aziendale "tipo" e non ad una realtà concreta e specifica, non conoscendo la stazione appaltante, in questa fase preliminare, le modalità organizzative particolari dei futuri concorrenti.

Articolo 12 – Stipula e avvio dell'esecuzione del contratto

1. La stipula del contratto di concessione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva. Il servizio potrà essere preso in carico dal concessionario in via anticipata rispetto alla data di stipula del contratto, purché siano state regolarmente ultimate le operazioni di gara e conclusa l'aggiudicazione per efficacia. Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio, il Concessionario sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dal successivo art.19.
2. Il concessionario, entro 5 (cinque) giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà provvedere ad avviare le pratiche per la volturazione dell'utenza per la fornitura di energia elettrica collegata al contatore a servizio dell'impianto di illuminazione votiva, da concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto. Tutti i costi e gli oneri relativi alla predetta pratica di volturazione si intendono a carico del concessionario.

Articolo 13 – Tariffe e attivazione

1. L'attivazione dell'utenza per l'apposizione di lampade votive sulle sepolture è subordinata alla sottoscrizione di un contratto tra l'utente ed il concessionario ed alla corresponsione, da parte dell'utente, di un contributo di allacciamento "*una tantum*" e di un canone annuale di abbonamento come indicati all'art. 5 e di seguito riportati, per maggiore semplicità di lettura:

TARIFFE SERVIZI				
DELIBERATE DALLA GIUNTA COMUNALE CON D.G. n. 161 DEL 27/11/2024				
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI				
	TIPOLOGIA SERVIZIO	OSSARI	LOCULI	TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE
1	Abbonamento annuo cadauna lampada 24v 1,4 Watt accensione 24 h	€16,70=		
2	Tariffa unica primo impianto	€10,96=	€14,62=	€25,58=
		I.V.A. spese di gestione e spese postali escluse		

- Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente allegato, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.
- La domanda per l'attivazione dell'utenza deve essere redatta su un modulo (e analoghe modalità, ad esempio modulistica *on-line*) messo a disposizione dal concessionario.
- Il concessionario si riserva di dare corso alla domanda stessa dopo aver verificato se è tecnicamente possibile eseguire l'impianto.
- Gli allacciamenti di nuove utenze debbono essere effettuati entro un tempo congruo dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa. Le tempistiche inerenti queste attività sono considerate ai fini del punteggio dell'offerta tecnica, come indicato nel disciplinare all'art. 19.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica".

Articolo 14 – Abbonamento

- La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno e la sua decorrenza sarà stabilita dalla concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento (e pertanto a seguito del versamento del canone di abbonamento e del contributo per l'attivazione - primo impianto). Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
- Nel prezzo di abbonamento sono incluse le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica, la vigilanza della rete e degli impianti, l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e gestione del servizio. Non sono invece ricomprese l'I.V.A. e le spese postali, che andranno pertanto aggiunte e incorporate nella tariffa.
- L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, secondo le predette modalità, i corrispettivi nella misura stabilita annualmente dalla Giunta comunale. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizza il gestore a compiere sulla sepoltura (loculo, celletta/ossario, cappella ecc.) ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.
- L'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.
- L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata al gestore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento, secondo le modalità stabilite dal concessionario stesso.
- Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro la scadenza della rata, che dovrà essere indicata in modo chiaro nel bollettino. Le modalità di pagamento da utilizzare sono indicate dal Concessionario, che può prevedere differenti canali. La pluralità dei canali offerti è considerata ai fini del punteggio dell'offerta tecnica, come indicato nel disciplinare all'art. 19.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica".
- Dalla scadenza della rata, si accordano ulteriori 10 (dieci) giorni lavorativi per effettuare il pagamento. In caso l'utente non effettui il pagamento entro le sopracitate tempistiche, il

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

Concessionario provvede all'emissione di un sollecito, accordando al cittadino ulteriori 10 (dieci) giorni lavorativi di tempo. Nella comunicazione dovrà espressamente indicare che il mancato pagamento, entro il termine perentorio evidenziato, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco della rete.

8. Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, il gestore potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causato dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione (tariffa primo impianto) e previo versamento degli importi pregressi.
9. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione e potenza adatte all'impianto; esse saranno fornite dal gestore, che ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio. L'utente sarà tenuto a comunicare con sollecitudine al gestore ogni variazione riguardante l'intestazione dell'utenza, cambio di indirizzo, nuovi contatti, etc., onde evitare disagi nell'invio e, conseguentemente, sospensione dell'energia elettrica per insolubilità.

Articolo 15 – Revisione tariffaria

1. Le tariffe, come indicate nell'art. 13 che precede, sono applicabili con decorrenza dalla data di avvio del nuovo servizio oggetto di concessione.
2. Vedasi nel dettaglio quanto previsto alla **sezione 4.2 del Disciplinare** di gara "Revisione Prezzi".

Articolo 16 – Cessione della concessione

1. L'aggiudicatario del servizio non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di concessione di cui all'oggetto. Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.

Articolo 17 – Garanzia

Vedasi disciplinare di gara, **sezione 11** inerente la garanzia provvisoria, le riduzioni e la garanzia definitiva.

Articolo 18 – Danni e responsabilità. Polizza assicurativa per danni a persone e cose

1. Il Concessionario sarà totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice e del D.M 12 marzo 2004, n.123, la ditta concessionaria sarà tenuta, **prima della stipula del contratto** e comunque prima di intraprendere l'esecuzione del servizio, a dimostrare di essere in possesso di idonea **assicurazione** a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale, nell'espletamento del servizio medesimo. L'esistenza di tale polizza assicurativa (garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, R.C.T.) non libera la Ditta concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.
3. Si reputa adeguata una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi fino al massimale di € 1.000.000,00= (un milione).
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

5. La durata della copertura assicurativa dovrà comprendere tutta la durata del contratto di concessione.

Articolo 19 – Controlli sullo svolgimento del servizio, inadempienze e penali

1. Nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere effettuati controlli da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dei servizi oggetto di concessione. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dall'Amministrazione Comunale.
2. La Ditta concessionaria, nell'esecuzione del servizio in oggetto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in materia. In caso di irregolarità verificatesi in forma grave o reiterata o in caso di recidivo mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, per ogni inadempienza e previa comunicazione scritta, una penale, determinata con provvedimento del dirigente competente, proporzionalmente e in rapporto alla gravità dell'inosservanza, preferibilmente da detrarsi sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In linea generale, ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato e del disciplinare di gara, la Ditta è tenuta al pagamento di una penality stabilita tra i 500,00 ed i 5.000,00 Euro. Tale importo è raddoppiabile in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa via pec alla PEC del Concessionario, avverso la quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
4. Resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente. Nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex articoli 1453 e 1455 del codice civile.
5. L'applicazione delle penali non preclude l'esperimento di qualsiasi altra azione legale che la stazione appaltante intenda eventualmente intraprendere. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 20 – Recesso e risoluzione del contratto

1. È facoltà del Comune revocare l'affidamento del servizio in concessione per motivi di pubblico interesse o gravi inadempienze contrattuali, ai sensi dell'articolo 190 del D.lgs. n. 36/2023.
2. L'Ente si riserva di risolvere parzialmente o integralmente l'affidamento della concessione al venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso aggiudicatario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro.
3. Il Concessionario resta tenuto a corrispondere all'Amministrazione il canone come previsto e risultante dalla gara per l'aggiudicazione del servizio. Il canone deve essere versato con le modalità e tempistiche previste dall'art. 6 del presente Capitolato. Il mancato pagamento del canone costituisce grave inadempimento contrattuale secondo quanto disciplinato dall'art. 190 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023) e dagli art. 1453 e ss. Codice Civile e può pertanto comportare la risoluzione del contratto.
4. L'impedimento degli accessi e/o dei controlli al personale comunale o a personale incaricato dall'Amministrazione, l'omessa trasmissione della documentazione richiesta e/o la mancata collaborazione all'attività di controllo costituiscono grave inadempimento contrattuale secondo

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

- quanto disciplinato dall'art. 190 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023) e dagli art. 1453 e ss. Codice Civile e possono pertanto comportare la risoluzione del contratto.
5. In caso di decadenza, risoluzione anticipata, revoca, il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, proporzionalmente al periodo coperto; nessun rimborso è dovuto al il concessionario da parte del Comune, anche per quanto concerne spese sostenute per eventuali nuovi impianti installati ed eventualmente non ammortizzate per mancati allacciamenti, a titolo di penale.
 6. Qualora si verificassero gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine. Il contratto è da intendersi risolto di diritto, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione concedente, inviata alla controparte, a mezzo PEC.
 7. Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
 8. A seguito contestazione scritta della violazione, da trasmettersi tramite PEC, il Concessionario dovrà innanzitutto porre termine all'inadempimento e produrre giustificazioni scritte nei **3 (tre)** giorni lavorativi successivi al ricevimento della contestazione; in caso di perdurante inadempimento, mancata produzione delle giustificazioni o comunque di giustificazioni insoddisfacenti la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
 9. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non sia esaustivo, è facoltà del Comune, previa contestazione nei tempi e modi già indicati, risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con l'integrale incameramento del deposito cauzionale fatti salvi gli eventuali maggiori danni da quantificare ed eventualmente decurtare dal corrispettivo dovuto:
 - a) danno all'immagine del Comune;
 - b) non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c) inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di concessione e dal relativo capitolato;
 - d) per aver commesso gravi violazioni o abusi o irregolarità nella gestione, o reiterate disfunzioni del servizio.
 - e) violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - f) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - g) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale per reati connessi all'attività professionale dell'aggiudicatario;
 - h) se l'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità dello stesso o il perseguimento dei risultati prefissati;
 - i) se si verifica l'inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
 - j) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81;
 - k) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Beinasco", estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.
 10. Il Comune si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'aggiudicatario e come grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'aggiudicatario.

Articolo 21 – Spese e stipula del contratto

1. La formalizzazione dell'affidamento – stipula del contratto - avverrà ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 mediante scrittura privata e trasmissione attraverso sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

- e del Consiglio del 23 luglio 2014. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.
2. La procedura di affidamento verrà altresì perfezionata tramite la piattaforma TRASPARE, con l'invio dell'atto (Determinazione del Dirigente) firmato digitalmente.

Articolo 22 – Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di *e-procurement* TRASPARE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Articolo 23 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Beinasco, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura in oggetto o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'aggiudicatario che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, nonché della sua rendicontazione, e delle attività a esse correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.
3. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- a) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque a esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
 - b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
 - c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l'obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
4. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
5. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la fatturazione dell'ultima annualità, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

Comune di Beinasco – Servizi Demografici e Cimiteriali

6. I diritti che l'aggiudicatario della concessione può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, il concessionario ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
7. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Beinasco, Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 Beinasco.
8. Con la sottoscrizione del contratto di affidamento in concessione del servizio, l'interessato esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
9. Con la sottoscrizione del contratto di affidamento in concessione del servizio, l'aggiudicatario viene designato come Responsabile esterno del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
10. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, l'aggiudicatario del servizio in concessione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione della procedura di affidamento in concessione, secondo la disciplina contenuta nella citata legge.
2. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla concessione in oggetto l'impresa aggiudicataria assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010, di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della suddetta legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all'affidamento in oggetto.
3. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge n.136/2010, con incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della stazione appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 25 - Controversie

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e l'aggiudicatario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Foro di Torino.
2. Ai sensi dell'articolo 213 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per le controversie tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria, derivanti dall'esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario.

Articolo 26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 31 marzo 2023, n.36.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, le disposizioni del presente capitolato si intendono automaticamente adeguate.

TC/tc

Y:\Demografici\CIMITERI\ILLUMINAZIONE VOTIVA_CONCESSIONE 2026-2031\Allegato C - Capitolato d'oneri.docx